

L'Inps chiarisce la portata delle misure previdenziali per i professionisti contenute in Manovra

# Contributi, non scappa nessuno

## Il pensionato che lavora deve versare alla propria Cassa

DI GIGI LEONARDI

**A**lla contribuzione previdenziale non si sfugge. Anche i pensionati delle casse professionali (alcuni dei quali erano esenti) devono comunque versare i contributi se svolgono attività lavorativa dopo il pensionamento. Si tratta dell'art. 18, comma 11, della legge n. 111/2010 (la manovra Tremonti) che impone agli enti previdenziali privati di provvedere, entro 6 mesi, all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell'ottica dell'obbligatorietà dell'imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di pensione che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività. Sull'argomento è tempestivamente intervenuto l'Inps con la circolare n. 99/2011, dove viene inoltre chiarita la posizione degli agenti di commercio iscritti all'Enasarco.

**L'obbligo dei pensionati.** In seguito alla nuova disposizione, i soggetti già pensionati, ove svolgano attività professionale, devono essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti. Il comma 12 del citato art. 18, inoltre, con norma di interpretazione autentica, riconosce la loro esclusione

dall'ambito di operatività dell'art. 2, comma 26 della legge 335/1995 e dal conseguente obbligo contributivo degli stessi alla Gestione Separata Inps. Al riguardo, sottolinea la nota dell'Istituto, sono fatti salvi i versamenti già effettuati all'Inps che non costituiranno oggetto di ripetizione e che saranno valorizzati nella posizione individuale. Saranno al contrario oggetto di restituzione, a seguito di domanda dall'interessato, i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva.

**Destinatari.** Il comma 12 dell'art. 18, interpretazione autentica, in ordine al novero dei soggetti destinatari dell'obbligo contributivo presso la Gestione Separata, confermando l'orientamento da sempre seguito dall'Istituto e ribadendo che rientrano in tale ambito tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali. Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti. A titolo esemplificativo, la circolare riporta alcune ipotesi che comportano

l'assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza:

- mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito;
- esercizio di attività di tirocinio o praticantato;
- esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, per la quale la Cassa di appartenenza esclude l'obbligo del contributo soggettivo relativo all'attività professionale.

Tali soggetti continuano quindi a essere obbligati nei confronti della Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale. In proposito l'Inps rammenta che l'eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla Gestione Separata.

**Agenti di commercio.** Il citato comma 13 dell'art. 18, nulla aggiungendo rispetto alla normativa e prassi vigente, conferma la natura integrativa della contribuzione versata all'Enasarco dagli agenti e rappresentanti di commercio. Pertanto, pur trattandosi di un ente compreso tra quelli di cui al dlgs n. 509/1994, i relativi iscritti, ricorrendone i requisiti, sono altresì soggetti all'obbligo di versamento contributivo presso la gestione commercianti.

